



**INDICAZIONI OPERATIVE PER LA FORMAZIONE ESTERNA
NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

Aggiornamento del 23/12/2020

Per quanto riguarda l'apprendistato “professionalizzante” si precisano alcuni aspetti relativi:

1. apprendisti i cui datori di lavoro fruiscono di ammortizzatori sociali
2. realizzazione dei percorsi in FAD sincrona.

In relazione al primo punto, gli apprendisti possono frequentare i corsi di formazione esterna solo in orario di lavoro. Ne consegue che gli apprendisti che in questo momento stanno beneficiando di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, oltre ad essere sospesi dalla prestazione di lavoro, sono sospesi anche dall'obbligo di formazione esterna fino al termine di fruizione dell'ammortizzatore sociale. Poiché le modalità di fruizione degli ammortizzatori sono diversificate da impresa e impresa, è opportuno che il Soggetto Attuatore ne sia informato al fine di programmare correttamente le attività di formazione.

È quindi opportuno che il Soggetto Attuatore acquisisca dal datore di lavoro comunicazione con la quale lo stesso da atto che:

— l'apprendista effettua la formazione in orario di lavoro e non sta beneficiando di ammortizzatore sociale

o, in alternativa:

— l'apprendista effettua la formazione in orario di lavoro e beneficia parzialmente di ammortizzatore sociale (non a zero ore): in tal caso la formazione non potrà essere svolta durante i periodi in cui la prestazione di lavoro è sospesa per effetto della fruizione dell'ammortizzatore sociale.

Nella stessa comunicazione, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore e all'UTR competente secondo le modalità sopra indicate, eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente.



Le comunicazioni sono conservate dal Soggetto Attuatore come documentazione progettuale.

In relazione al secondo punto, ossia alla realizzazione dei percorsi in FAD sincrona si precisa quanto segue:

- come previsto dall'Avviso Pubblico approvato con DD 5403/2016 all'art. 13, punto 2, lettera c) gli allievi dovranno essere suddivisi, ove possibile, secondo criteri omogenei in relazione al titolo di studio, alle qualifiche di avviamento e alla durata del percorso di formazione.
- il soggetto attuatore comunica i calendari relativi alla FAD all'UTR al fine di consentire le attività di controllo e la verifica;
- Il soggetto attuatore individua il tutor FAD previsto dall'avviso e comunica all'UTR le idonee modalità e strumenti per il tutoraggio, rafforzate rispetto all'ordinaria fruizione presso la sede dell'agenzia o presso i poli di teleformazione regionali.
- i registri individuali degli apprendisti dovranno riportare indicazione della fruizione in modalità FAD sincrona.

La Regione non è responsabile degli aspetti inerenti alle modalità in cui la prestazione di lavoro è resa.

Per l'Apprendistato di I e III livello, la formazione esterna è svolta secondo le indicazioni regionali per IeFP, IFTS e ITS e secondo le disposizioni del Ministero dell'Istruzione per i percorsi di competenza dello stesso Ministero.